



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Alberto Giusti

Laura Tricomi

Antonio Costanzo

Alessandra Dal Moro

Annamaria Casadonte

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

FILIAZIONE MINORI FILIAZIONE - MINORI - FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO - CONCORSO DEL PADRE NEL MANTENIMENTO - OPPOSIZIONE A PRECETTO Ud.04/02/2026 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al **n. 20126/2025 R.G.** proposto

da

_____ - _____ rappresentato e difeso dall'Avv. _____

- RICORRENTE

contro

_____ - _____

- INTIMATA

avverso la sentenza del Tribunale di _____ n. 1353/2025 depositata l'11
luglio 2025 nel proc. n. 1119/2023 R.G.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 dal consigliere Antonio Costanzo; esaminati gli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [REDACTED] impugna la sentenza 11 luglio 2025 del Tribunale di [REDACTED] che ne ha respinto l'appello avverso la decisione del Giudice di Pace di rigetto dell'opposizione al precetto notificatogli da [REDACTED].

2. [REDACTED] e [REDACTED] sono genitori di [REDACTED] nata fuori del matrimonio il [REDACTED].

Con ricorso 4 settembre 2019, dunque a neanche due mesi dalla nascita della bambina, [REDACTED] si era rivolta al Tribunale ordinario di [REDACTED] chiedendo la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della minore.

Il procedimento era stato iscritto a ruolo con n. [REDACTED] V.G. e [REDACTED] si era costituito il 22 ottobre 2019.

In corso di causa, acquisite le prime relazioni del servizio sociale, con decreto collegiale deliberato il 2 marzo 2020 e depositato il 13 marzo 2020 il Tribunale aveva disposto C.T.U. e adottato «*in via provvisoria ed urgente*» provvedimenti a tutela della minore, affidandola al servizio sociale quanto alle decisioni in ambito sanitario e rimettendo al comune accordo dei genitori le decisioni esorbitanti l'ordinaria amministrazione; disponendo la collocazione della minore, in tenera età (allora otto mesi), presso la madre e regolando gli incontri protetti col padre; ponendo un assegno mensile di euro 400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a carico del padre, gravato altresì del concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%.

Sulla base di tale decreto, munito di formula esecutiva, il 18 agosto 2020 [REDACTED] aveva notificato precetto con intimazione a pagare la somma capitale di euro 800,00, pari ad euro 400,00 per ciascuno dei due



mesi cui si riferisce il lamentato inadempimento, ossia luglio e agosto 2020, oltre accessori.

Come si legge anche nella sentenza impugnata, [REDACTED] - [REDACTED] aveva proposto opposizione a precetto negando l'efficacia esecutiva del decreto 2 - 13 marzo 2020 e allegando fatti estintivi, realizzati *«mediante la pregressa corresponsione di somme e la cessione di crediti in favore di [REDACTED] - [REDACTED] da imputarsi a tale titolo»*, ossia anteriori alla formazione del titolo giudiziale, ma il Giudice di Pace di [REDACTED] aveva respinto l'opposizione con sentenza deliberata il 29 giugno 2022, giorno dell'udienza di discussione svoltasi alla presenza del solo difensore dell'opposta, e pubblicata 15 luglio 2021 con n. 720.

Nel riepilogare lo svolgimento del giudizio di primo grado, il Tribunale di [REDACTED] osserva che l'opponente aveva affermato che *«la posizione debitoria ivi dedotta era nel tutto inesistente avendo lo scrivente provveduto al mantenimento della figlia; 4) la bimba tutelata nel procedimento RG 2136/2019 SVG del Tribunale di [REDACTED] era nata in [REDACTED] il [REDACTED] da una relazione tra le parti, durante la quale l'odierno appellante: - cedeva alla [REDACTED] un proprio credito professionale pro solvendo con riserva implicita d'attribuzione/imputazione per precettati euro 4.529,63 e successiva assegnazione da PPT con provvedimento del Tribunale di [REDACTED] basatosi sulla dichiarazione del terzo pignorato Azienda USL di [REDACTED] che aveva disposto un accantonamento mensile per euro 215,00 con effettivo accredito presso l'IBAN indicato dalla [REDACTED] - in data 21.6.2019 effettuava un bonifico di euro 2.000,00 alla [REDACTED] riservato alle esigenze della nascita; - si accollava anche le spese mediche pre-parto e quelle di acquisto del trilogy (carrozzina passeggino seggiolino) e di quant'altro necessario alle esigenze della piccola essendo la madre in quel momento disoccupata e poco abbiente; 5) in data 12.8.2019 la [REDACTED] sottraeva contra ius la bimba al padre per poi ostacolare in ogni modo il rapporto padre-figlia. Il giorno successivo (il 13.8.2019) l'odierno appellante le*



inviava una racc.ta ar anticipata su Whatsapp al suo mobile avente numero [...] dove tra l'altro comunicava alla █████ che la cessione di credito ed il bonifico di euro 2000,00 innanzi detti dovevano essere attribuiti/imputati per il mantenimento e per le esigenze della bimba ai sensi e per gli effetti di legge; 6) sia la █████ che i suoi legali succedutisi nel tempo mai avevano contestato tale attribuzione/imputazione che – stante il carattere provvisorio non retroattivo e non esecutivo del decreto 02.3.2020 del Tribunale di █████ SVG – decorreva dal mese di aprile 2020 e quindi a seguire per i mesi successivi (sino alle estinzioni delle imputazioni e con l'aggiunta del 50% delle spese della bimba sostenute dal padre prima e dopo la sua nascita)».

Proposto appello, █████-█████ oltre a lamentare l'omessa comunicazione del provvedimento con cui il nuovo giudice designato per la definizione del giudizio di primo grado aveva anticipato al 29 giugno 2022 l'udienza di discussione inizialmente fissata per il giorno 28 settembre 2022, aveva reiterato l'eccezione di carenza di titolo esecutivo deducendo altresì, come riporta la sentenza impugnata, «di aver erogato [somme, n.d.r.] a titolo di mantenimento della figlia minore in epoca antecedente all'emissione del titolo esecutivo».

3. Nel rigettare l'appello con sentenza a verbale pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito di udienza 8 luglio 2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il Tribunale di █████ rilevato che in data 20 aprile 2022 la cancelleria del Giudice di pace aveva comunicato al difensore dell'opponente il decreto che anticipava al 29 giugno 2022 l'udienza di discussione, ha affermato, in primo luogo, che il decreto 2 – 13 marzo 2020 era dotato di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 38, disp. att., c.c.

In secondo luogo, dopo aver rilevato che nell'opposizione a precetto notificato sulla base di titolo esecutivo giudiziale rilevano solo fatti posteriori alla formazione del titolo (pag. 9), ha osservato che i fatti estintivi allegati



dall'appellante «*non assumono rilevanza*» perché risalenti ad «*epoca antecedente all'emissione del titolo esecutivo*» costituito dal decreto provvisorio 2 – 13 marzo 2020 (pag. 10).

4. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi.

5. [REDACTED] è rimasta intimata.

6. Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che il ricorso per cassazione ha ad oggetto la sentenza impugnata emessa in grado di appello e non quella del Giudice di pace.

Inoltre, il fatto che, come deduce il ricorrente, il decreto collegiale provvisorio sia stato confermato col decreto 21 - 28 aprile 2021 che ha definito il giudizio ex art. 337-*bis* e ss. c.c. promosso da [REDACTED] non modifica l'oggetto del processo, relativo al precetto notificato sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto provvisorio 2 – 13 marzo 2020.

2. Col **primo**, composito **motivo**, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, numeri 3 e 4, c.p.c., si deduce:

«Violazione e falsa applicazione degli artt 3, 24 e 111 co 1°, 2° e 6° Cost (su: giusto processo; contraddittorio; minimo motivazionale) – abnormità - travisamento dei fatti – illogicità ed irrazionalità manifeste.

Violazione e falsa applicazione degli artt 190, 281 sexies e 350 e segg cpc - violazione del principio tempus regit actum.

Violazione e falsa applicazione del dlgs 82/2005 e smi e dell'art 161 cpc – difetto di valida sottoscrizione del Giudice».

Da un lato, il ricorrente lamenta che il giudice abbia sostituito l'udienza di discussione col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c. e che, una volta scelto il modello decisorio di cui all'art. 281-*sexies* c.p.c., il giudice non abbia depositato la sentenza il giorno stesso dell'udienza



sostituita dal deposito di note scritte, ossia l'8 luglio 2025, ma in data successiva, l'11 luglio 2025. Secondo il ricorrente, la sentenza che ha definito il giudizio di appello iscritto a ruolo il 22 febbraio 2023 è «*abnorme e nulla*» perché, in violazione del principio *tempus regit actum*, è stata resa ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies c.p.c. entrato in vigore solo a partire da 28 febbraio 2023.

Dall'altro, eccepisce l'invalidità della firma digitale apposta dal giudice e afferma l'inesistenza della sentenza impugnata.

2.1. Il secondo profilo del primo motivo di ricorso va esaminato in via preliminare.

2.1.1. Assume il ricorrente che «[l]a verifica della firma digitale apposta dal Giudice [...] sulla copia conforme della sentenza 1353/2025 (risultante dal fascicolo telematico d'Ufficio), effettuata con l'applicativo web [REDACTED] tra l'altro ci rimanda: "error: firma calcolata solo su una parte del documento"; PADES basic (con algoritmo SHA-1); "Qualified service: false"; "Service status: non definito"; "Contry code: non definito". Mentre la verifica della firma digitale apposta dal medesimo Giudice sul duplicato informatico della sentenza 1353/2025 (risultante anch'esso dal fascicolo telematico d'Ufficio – Doc 8), effettuata con l'applicativo web [REDACTED] tra l'altro ci rimanda: "warning: Verifica dello stato di revoca fallito"; "Service status: non definito"».

All'esito di una digressione sulle modalità di apposizione della firma digitale e con richiamo all'art. 12, comma 6 («6. La struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES») dell'allegato A al d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (che riguardava, invero, le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico ed è stato peraltro abrogato dall'art. 4, comma 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70), il ricorrente afferma, da un lato, che «la firma digitale apposta in PADES basic, dal 01 luglio 2011 non ha alcuna validità legale» (poiché in formato PADES Basic con algoritmo



SHA-1 e non in formato PADES_BES generata con algoritmo SHA-256, come prescritto dalla deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009 del Centro Nazionale Per L'informatica Nella Pubblica Amministrazione Deliberazione - CNIPA) e, dall'altro, che ai sensi dell'art. 161 c.p.c. l'ingiustificata mancanza della sottoscrizione del giudice o la sua invalidità, pur se involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza, determina la nullità assoluta e insanabile della sentenza, equiparabile all'inesistenza, senza che possa avviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo, come affermato, fra le altre, da Cass., sez. I, 28 settembre 2006, n. 21049.

Aggiunge il ricorrente che *«la sentenza 791/2025 [rectius, n. 1353/2005, n.d.r.] è altresì nulla perché priva dell'attestazione di conformità: sia nella sua copia conforme (già viziata dall'invalidità della firma); che nel suo duplicato informatico (che ex lege richiede sempre l'aggiunta della dichiarazione di conformità). La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti chiarito che l'atto processuale telematico è addirittura inesistente, quando è sprovvisto di valida sottoscrizione digitale nella copia conforme, nonché quando è sprovvisto già solo dell'attestazione di conformità ex art 22 n 2 Dlgs 82/2005 e smi nel duplicato informatico (Cass SU 6477/2024)»*.

2.1.2. Quale che sia stato l'esito della verifica condotta dal ricorrente su una copia conforme della sentenza qui impugnata e su un duplicato informato e della quale si riferisce in ricorso (sulla firma digitale, con riguardo agli atti di parte, v. già Cass., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266,; *«in tema di notificazione di una sentenza a mezzo PEC, è senz'altro valida la firma digitale in formato "PAdES", che significa PDF Basic, rispetto alla quale il formato "PAdES-BES" (o "PAdES" Part 3) costituisce una mera variante avanzata che viene riconosciuta correttamente solo dalla versione 10 del software Adobe. Ne consegue, nella specie, che il procedimento notificatorio non è viziato da alcuna irregolarità quanto alla firma digitale*



della relata di notifica del difensore dell'attrice»: così Cass., sez. II, ord. 7 dicembre 2023, n. 34348), e rilevato che il giudice sottoscrive il provvedimento quale documento informatico nativo digitale e non la copia conforme o il duplicato informatico, per quanto qui rileva è pacifico e comunque risulta dagli atti che la sentenza 11 luglio 2025, n. 1353, redatta in formato elettronico, è stata sottoscritta dal giudice, soggetto abilitato interno, con firma digitale secondo le modalità proprie del processo civile telematico al tempo del deposito (cfr. Cass., sez. I, ord. 29 aprile 2021, n. 11306; Cass., sez. III, 10 novembre 2015, n. 22871; Cass., sez. lav., 19 giugno 2017, n. 15074), ossia utilizzando l'apposito dispositivo di firma qualificata (di regola, smart card), di cui ogni giudice è dotato, e digitando il PIN noto solo al giudice (sul deposito telematico dei provvedimenti redatti in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale, v. gli artt. 196-*quater*, 196-*quinquies*, 196-*sexies* c.p.c. efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2023 e applicabili ai procedimenti pendenti a quella data, ex art. 35, comma 2, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149).

Ciò risulta dalla presenza, su ogni pagina del documento informatico prodotto in atti (la copia conforme), dei segni grafici, ossia la coccarda e la stringa (*«Firmato Da: [nome del giudice, n.d.r.] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: [redatto]»*), chiaramente visibili, attestanti l'avvenuta sottoscrizione con firma elettronica qualificata. La *«copia informatica di un documento nativo digitale [...] presenta effettivamente, sul bordo destro delle pagine, la "coccarda" e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento, segni grafici, che sono generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari e che non rappresentano, peraltro, la firma digitale, ma una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento (vedi Cass. n. 11306/2021)»*: così, in tema di copia informatica di un documento nativo digitale e di notifica con modalità telematica della



sentenza, in duplicato informatico, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre appello, si è espressa Cass., sez. VI-1, ord. 19 settembre 2022, n. 27379, richiamata da Cass., sez. II, 3 aprile 2025, n. 8863 (cfr. Cass., sez. I, ord. 29 aprile 2021, n. 11306; Cass., sez. lav., 19 giugno 2017, n. 15074). Sul documento, in ogni sua pagina, sono indicati l'identità dell'autore della firma, l'utilizzo della tessera ATE di riconoscimento elettronica, la stringa alfanumerica di 32 caratteri costituente l'impronta informatica (codice hash) associata alla firma digitale del giudice, ed è riportata la coccarda.

D'altro canto, se così non fosse stato, ossia se il giudice avvalendosi dell'applicativo Consolle del magistrato non avesse sottoscritto con firma elettronica qualificata il provvedimento da lui redatto e non avesse dato il comando di deposito, eseguibile solo a firma già apposta, la sentenza non avrebbe potuto essere pubblicata mediante deposito telematico nel fascicolo informatico e non avrebbe potuto assumere il numero posto in alto a destra su ciascuna pagina del documento informatico, ove compaiono anche il numero di inserimento nel registro cronologico (nella specie n. 3117/2025) e il numero di ruolo della causa (sulla pubblicazione della sentenza redatta in formato digitale, ai fini della decorrenza del termine lungo per impugnare, grazie all'intervento del cancelliere successivo alla sottoscrizione ad opera del giudice, cfr. Cass., sez. I, ord. 11 febbraio 2025, n. 3528; in tema di pubblicazione della sentenza mediante deposito telematico senza intervento del cancelliere, l'art. 133 c.p.c. è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. *m*), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, c.d. correttivo, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, ex art. 7, comma 1, d.lgs. cit., ma di fatto inizialmente attuato anche rispetto a procedimenti pendenti a quella data).

Né l'avvenuto deposito della sentenza avrebbe potuto essere comunicato dalla cancelleria alle parti ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c.



(v. ora il novellato art. 45, disp. att. c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 164/2024).

E' invece altresì pacifico, e comunque, risulta dagli atti, che la sentenza in copia conforme reca su ciascuna pagina, in alto a destra, la stampigliatura dei dati esterni concernenti l'avvenuta pubblicazione.

Il ricorso neppure si confronta con quanto previsto dall'art. 196-*octies*, disp. att., c.p.c.

Non corrobora il motivo di ricorso il richiamo al principio enunciato da Cass., sez. un., 12 marzo 2024, n. 6477 (così massimata: «*Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato*»).

In definitiva, nessuna questione si pone in ordine alla riferibilità della decisione al giudice designato per la trattazione della causa (cfr. Cass., sez. III, ord. 11 febbraio 2022, n. 4430), il quale, esaminate le note scritte, ha redatto e sottoscritto la sentenza impugnata da [REDACTED] - [REDACTED]

2.2. Il motivo in esame non è fondato nemmeno sotto il primo profilo.

Premesso che la sentenza è adeguatamente motivata in tutte le sue parti, è sufficiente rilevare, da un lato, che il ricorrente neppure riferisce di aver formulato opposizione ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 2, c.p.c. né ha dedotto alcuna lesione del diritto di difesa in relazione all'avvenuta sostituzione dell'udienza di discussione col deposito di note scritte (v. altresì Cass., sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37137; Cass., sez. III, ord. 5 settembre 2022, n. 26106); dall'altro, che l'art. 281-*sexies* c.p.c. nel testo risultante dalla c.d. riforma Cartabia, che ha aggiunto il terzo comma («*Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo*



comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni»), si applica anche ai procedimenti, come quello in esame, pendenti al 28 febbraio 2023, come espressamente disposto dall'art. 7, comma 3, d.lgs.31 ottobre 2024, n. 164 in deroga all'articolo 35, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

3. Il secondo motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, numeri 3, 4 e 5, c.p.c., deduce *«Violazione e falsa applicazione degli artt 3, 24 e 111 co 1°, 2° e 6° Cost (su: giusto processo; contraddittorio; minimo motivazionale) – abnormità – travisamento dei fatti – illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt 112, 113, 115 e 116 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art 2967 cc».*

Il motivo si articola in due censure.

3.1. In primo luogo, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha omissis di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'appellata, avvenuta il 10 maggio 2023 (v., lo "storico" del giudizio di appello, doc. 3 bis, dal quale emerge una lunga sequenze di udienze c.d. cartolari), per carenza di procura alle liti e difetto di *ius postulandi* in capo al difensore dell'appellata, avv. [REDACTED] e da ciò ne fa conseguire la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Osserva il ricorrente di aver sollevato l'eccezione nella prima occasione utile, con la nota di trattazione scritta 19 maggio 2023 depositata in vista dell'udienza cartolare 30 maggio 2023 (*«Ad ogni modo sin d'ora eccepisce: - il difetto di procura alle liti e di ius postulandi in capo al difensore dell'appellata con conseguente inammissibilità della relativa costituzione in giudizio; [...]»*, doc. 9), e di averla reiterata, a seguito delle avverse repliche difensive (svolte con nota scritta 29 maggio 2023, a quanto si desume dallo "storico"), con la nota scritta autorizzata 5 marzo 2025 per l'udienza cartolare 6 marzo 2025 (a tal proposito, nel doc. 10 prodotto dal ricorrente non si legge quanto riportato nel ricorso alle pagine 24 – 26 sul tema della procura alle liti, ma unicamente quanto segue: *«Fa istanza ex art 127 ter cpc 1. Per l'integrale accoglimento d'ogni eccezione ed istanza*



dell'appellante. In particolare: - sull'assoluto difetto di procura alle liti e di ius postulandi in capo all'avv. [REDACTED] sia nel giudizio di prime cure che nel presente gravame, che è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, quindi, prodromica ai fini del decidere; [...]»).

3.1.1. Così come formulata, la censura è per un verso inammissibile in carenza dell'elemento della decisività rispetto all'esito dell'appello, dovendosi escludere, per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione, sia l'effetto invocato dal ricorrente ossia la nullità della sentenza, sia, come meglio si dirà a proposito del terzo e del quarto motivo di ricorso, la riforma della decisione di primo grado con accoglimento dell'opposizione a precetto. Inoltre, l'eccezione processuale, formulata nei termini risultanti dalle note scritte 29 marzo 2023 (doc. 9) e 5 marzo 2025 (doc. 10), le uniche ad essere specificatamente indicate nel ricorso e prodotte, appare generica, priva di argomentazioni e di riferimenti agli atti di causa.

Per altro verso, dall'esame del fascicolo di primo grado (doc. 16) e in particolare dalla comparsa di costituzione emerge che davanti al Giudice di pace la convenuta opposta si era costituita in giudizio il 19 ottobre 2020 tramite l'avv. [REDACTED] munita di procura a lei conferita e rilasciata a margine dell'atto di precetto notificato il 18 agosto 2020. E infatti, l'atto di opposizione a precetto, nel quale si fa anche cenno a un precedente precetto notificato il 17 giugno 2020 sempre tramite l'avv. [REDACTED] per le tre mensilità da aprile a giugno (pag. 4 dell'atto di citazione), è stato notificato il 18 agosto 2020, dunque lo stesso giorno della notifica del precetto opposto, a [REDACTED] quale rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore: la notifica è avvenuta a mezzo PEC al domicilio digitale dell'avv. [REDACTED] dal che si desume che l'opponente si è basato sulla procura di cui si è detto. Il dato trova ulteriore riscontro nella *vocatio in ius* di cui all'atto di appello proposto da [REDACTED] contro la sentenza del Giudice di pace. A pagina 9 del predetto atto si legge infatti: «*Tutto ciò premesso l'originario opponente*



ed oggi appellante nelle dedotte qualità CITA ██████████-██████████ [...] residente [...] nonché elett.te dom.ta in [...] presso l'avv ██████████ che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'originario atto di precetto notificato il 18.8.2020 a comparire innanzi l'intestato Tribunale di ██████████ in funzioni di appello all'udienza del 30 maggio 2023 ore di regolamento sezione e Giudicante a designarsi con invito a costituirsi in Cancelleria [...]». Dunque, l'avv. ██████████ era munita di procura alle liti conferita a margine dell'atto di precetto (art. 83, comma 3, c.p.c.), procura che la abilitava a difendere l'istante ██████████-██████████ nel giudizio ex art. 615, comma 1, c.p.c. e anche nell'eventuale giudizio di secondo grado. Su tale punto nessuna contestazione era mai stata tempestivamente sollevata in primo grado e il ricorso per cassazione – così come lo era stato l'atto di appello – è del tutto silente, il che comporta l'infondatezza del motivo.

Inoltre, è pacifico, e comunque emerge già dal decreto collegiale provvisorio 2 – 13 marzo 2020, ossia dal provvedimento di cui il ricorrente contesta l'efficacia esecutiva, che l'avv. ██████████ ██████████ pur non avendo sottoscritto l'atto introduttivo del procedimento ex art. 337-bis e ss. c.c. depositato il 4 settembre 2019, si era costituita nel 2020 quale nuovo difensore della ricorrente ██████████-██████████ e dunque era titolare dello *ius postulandi* nel giudizio di cognizione all'interno del quale è stato formato il titolo esecutivo per cui è causa, mentre dallo stesso ricorso per cassazione si evince che in relazione a quel giudizio la procura a liti era stata conferita all'avv. ██████████ il 12 febbraio 2020 ed è stata prodotta nel giudizio di appello definito dalla sentenza impugnata come doc. 4 (il doc. 4-1 è una seconda procura alle liti rilasciata da ██████████-██████████ il 10 giugno 2020, relativa al primo atto di precetto) accompagnato dall'attestazione di conformità, relativa anche ad altri documenti, («[...] *ATTESTO ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, che i seguenti file: [...] - DOC.4 PROCURA ALLE LITI - "DOC.4 Procura alle liti.pdf.p7m" - DOC. 4-1 PROCURA ALLE LITI - "DOC.4-1 Procura alle liti.pdf.p7m" [...] sono ciascuno copia informatica conforme al*



rispettivo originale analogico»: v. il doc. 13 prodotto dal ricorrente). Lo si ricava dal decreto 2 – 13 marzo 2020 del Tribunale di [REDACTED] «*Visto il ricorso depositato da [REDACTED]–[REDACTED] (costituitasi con l’Avv. [REDACTED] [REDACTED] e successivamente, dopo la rinuncia al mandato di quest’ultima, difesa dall’Avv. [REDACTED] il 4 settembre 2019 [...]; Rilevato che sono state depositate irritualmente e senza alcuna autorizzazione le memorie depositate il 22 novembre e il 9 dicembre 2019, il 21 febbraio 2020, dalla ricorrente e le memorie depositate il 16 dicembre 2019, il 17 dicembre 2019, il 19 febbraio 2020 dal resistente [...]*». Quale difensore di [REDACTED] [REDACTED] nel giudizio volto a regolare affidamento e mantenimento della minore, l’avv. [REDACTED] in assenza di espresse limitazioni alla procura neppure allegate dall’odierno ricorrente, era titolare dello *ius postulandi* non solo nel processo di cognizione mirante al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole (nella specie, l’assegno mensile quale contributo paterno al mantenimento della minore) ma anche nel processo di esecuzione, e dunque anche nella fase che preannuncia l’esecuzione forzata, e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l’esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito (v., fra le tante, Cass., sez. III, 20 aprile 2015, n. 8001; Cass., sez. III, 26 maggio 2011, n. 11613, par. 4.2.; con riguardo alla redazione dell’atto di precetto, Cass., sez. III, 14 dicembre 2007, n. 26296 ha affermato: «*La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione [...] è intesa, non soltanto al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche dell’attuazione concreta del comando giurisdizionale; cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte al comando. Ne consegue che detta procura, in mancanza di espressa limitazione e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore medesimo si estendono ad ogni stato e grado del procedimento*



attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione (Cass. 5.4.2003 n. 5368; Cass. 15.11.1984 n. 5790; Cass.24.1.1980 n. 600; Cass. 22.11.1974 n. 3778); nonché ad includere nella procura conferita per il processo esecutivo anche la rappresentanza a difendere il cliente nei giudizi di opposizione (Cass. 2 marzo 2001 n. 3089; 19 luglio 2002 n. 10569). Nella specie, la procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo risulta rilasciata "nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione", con il conseguente rispetto dei principi esposti»; Cass., sez. III, 5 aprile 2003, n. 5368).

Infine, dallo stesso ricorso emerge che a fronte della, invero generica, eccezione di carenza di procura quale dedotta dall'appellante con la nota 19 maggio 2023 depositata in vista della trattazione scritta 30 maggio 2023, l'avv. ■■■ con nota 29 maggio 2023 ha depositato altre due procure alle liti: una in data 12 febbraio 2020, l'altra in data 10 giugno 2020. In particolare, la prima, rilasciata per il giudizio di cognizione, attribuiva al difensore il potere di fare precetto e promuovere azione esecutiva, così estendendo lo *ius postulandi* anche agli eventuali giudizi di opposizione, come afferma l'orientamento richiamato.

3.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia accolto il primo motivo di appello col quale si deduceva l'omessa comunicazione del provvedimento che aveva anticipato dal 28 settembre 2022 al 29 giugno 2022 l'udienza di discussione.

3.2.1. Anche questa cesura non può essere accolta.

Già il primo giudice all'udienza 29 giugno 2022, rilevata la presenza del solo difensore dell'opposta, aveva dato atto che il provvedimento di anticipazione dell'udienza era stato comunicato via PEC il 20 aprile 2022 al difensore dell'opponente.

Il giudice di appello si è espresso in questi termini: «*con il primo motivo di appello il ■■■ lamenta la violazione del proprio diritto di difesa, a causa dell'omessa comunicazione del decreto che, nel giudizio di primo*



grado, disponeva l'anticipazione della data dell'udienza di discussione della causa. Il motivo è infondato, avendo parte appellata depositato in atti documentazione comprovante la regolare notifica, ad opera della Cancelleria del Giudice di Pace e nei confronti dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] del decreto che, in data 20.4.2022, fissava l'udienza del 29.6.2022 per la discussione della causa».

Lo stesso doc. 12 prodotto dal ricorrente, ossia la ricevuta telematica di avvenuta comunicazione, conferma quanto accertato nel contraddittorio delle parti, e in assenza di elementi contrari offerti dall'appellante, dal Tribunale, al quale sono riservate le valutazioni di merito.

4. I restanti motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

4.1. Col **terzo motivo** di ricorso, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, numeri 3, 4 e 5, c.p.c., si deduce *«Violazione e falsa applicazione degli artt 3, 24 e 111 co 1°, 2° e 6° Cost (su: giusto processo; contraddittorio; minimo motivazionale) – abnormità - travisamento dei fatti – illogicità ed irrazionalità manifeste. Violazione e falsa applicazione degli artt 112, 113, 115 e 116 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art 2967 co 1° e 2° cc. Violazione e falsa applicazione degli artt 474, 475, 479 e 737 e segg cpc».*

Secondo il ricorrente, il decreto provvisorio pubblicato il 13 marzo 2020 posto a base del precetto era privo di immediata efficacia perché il collegio non aveva dato disposizioni ai sensi dell'art. 741, comma 2, c.p.c. (*«Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata»*) e la controparte non provato di aver validamente notificato il decreto ai fini del decorso del termine per il reclamo che, come prescrive l'art. 739, comma 2, c.p.c., decorre non dalla mera comunicazione da parte della cancelleria ma dalla notificazione se il decreto è dato in confronto di più parti (art. 741, comma 1, c.p.c.: *«I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli*



precedenti senza che sia stato proposto reclamo»); dunque, la formula esecutiva era stata apposta illegittimamente.

4.2. Col **quarto motivo**, anch'esso formulato in relazione all'art. 360, comma 1, numeri 3, 4 e 5 c.p.c., si deduce *«Violazione e falsa applicazione degli artt 3, 24 e 111 co 1°, 2° e 6° Cost (difetto del minimo motivazionale). Violazione e falsa applicazione degli artt 112, 113 e 115 cpc – violazione e falsa applicazione dell'art 2967 co 1° e 2° cc. Violazione e falsa applicazione degli artt 1194, 1260, 1988 e 2034 cc».*

Sostiene invece il ricorrente di aver provato, da un lato, di aver pagato alla controparte *«oltre 8.500 euro destinati al mantenimento della bambina, anche a copertura del periodo temporale interessato dal detto decreto collegiale provvisorio 02.3.2020 (comprensivo delle precettate mensilità di luglio ed agosto 2020)»* e, dall'altro, di aver rinunciato *«implicitamente»*, con raccomandata a.r. spedita il 21 ottobre 2019, ricevuta dalla controparte il 4 novembre 2019, ma anticipata il 13 agosto 2019 su whatsapp (doc. 26), alla ripetizione di quelle somme *«per [...] ivi dichiaratamente imputarle al mantenimento della piccola [REDACTED]»* (v. le pagine 39 – 44 del ricorso, nelle quali si fa più volte richiamo alla imputazione di pagamento).

4.3. Premesso che, come già osservato, non si discute del decreto che ha definito il giudizio di cognizione ma del precetto notificato in base al provvedimento provvisorio nell'interesse della minore e che, atteso l'oggetto del processo, nessuna rilevanza ha l'omessa comparizione dell'opposta all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, prova irrilevante nella fattispecie, neppure questi motivi possono essere accolti.

4.3.1. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il decreto collegiale recante provvedimenti provvisori nell'interesse della minore era immediatamente esecutivo *ex lege*.

Il ricorrente richiama le generali disposizioni in tema di procedimenti camerali ma omette di esaminare, a differenza di quanto ha fatto il giudice di appello, la speciale disciplina applicabile nel caso di specie, riguardante



la controversia insorta nel 2019 tra genitori di una figlia nata fuori del matrimonio.

Secondo la disciplina vigente al tempo dei fatti (conseguente alle innovazioni introdotte dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219, "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" e dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219"), la controversia tra genitori di figli minori nati fuori del matrimonio era regolata dalle disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio «*in quanto compatibili*» (art. 38, comma 2, disp. att., c.c., come sostituito dall'art. 3, comma 1, l. 10 dicembre 2012, n. 219; v. Cass., sez. un., 26 aprile 2013, n. 10064 che, in relazione a una opposizione a precetto, in tema esecutività del decreto emesso all'esito della revisione ex art. 9, l. n. 898/1970 delle condizioni relative ai minori stabilite nel giudizio divorzile ma gravato da reclamo aveva dichiarato l'incompatibilità dell'art. 741 c.p.c. con l'art. 4, l. n. 898/1970).

Nel testo applicabile *ratione temporis*, l'art. 38, disp. att., c.c., era così formulato:

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità



giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

Dunque, con l'art. 38, comma 2, disp. att., c.c. nel testo applicabile *ratione temporis* il legislatore, in deroga a quanto previsto in via generale dall'art. 741 c.p.c., aveva espressamente attribuito immediata efficacia esecutiva ai provvedimenti camerali relativi ai minori, e dunque anche a quelli emessi nei procedimenti di cui agli artt. 337-*bis* e ss. c.c. tra genitori di figli nati fuori del matrimonio, con ciò risolvendo e superando i problemi interpretativi posti, in assenza di un rito unificato (v. ora gli artt. 473-*bis*.22 e 473-*bis*.36 c.p.c.), dall'apparente disparità di trattamento processuale di situazioni del tutto identiche, la cui unica differenza era rappresentata dall'essere i figli nati in costanza di matrimonio oppure no (v. già, con riguardo ad un quadro normativo ancora antecedente, Corte cost., 20 novembre 2009, n. 310; sui provvedimenti provvisori in materia di affidamento, cfr. Cass., sez. I, ord. 13 settembre 2021, n. 24638).

4.3.2. Ai fini della decisione assume rilievo determinante la circostanza, già messa in luce nella sentenza impugnata, che i fatti estintivi allegati dall'attore a fondamento dell'opposizione a precetto sono anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e persino alla nascita della figlia, il che li rende del tutto inidonei a contrastare il diritto dell'istante di procedere a esecuzione forzata.

Infatti, come ricorda lo stesso ricorrente, la cessione di credito *pro solvendo* «per precettati euro 4.529,63» in favore di [REDACTED] risale



al 30 aprile 2018 (l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha assegnato il credito pignorato alla cessionaria [REDACTED] è del 20 dicembre 2018; secondo il ricorrente, tra capitale, interessi e spese la cessionaria ha ricevuto una somma che «*ammontava a complessivi 6.500 euro circa*») e il bonifico di euro 2.000,00, che lo stesso ricorrente dice di aver «*destinato alle esigenze della minore*» (pag. 40 del ricorso), è del 21 giugno 2019, mentre la figlia della coppia è nata circa un mese dopo tale bonifico, il [REDACTED], il decreto del Tribunale di [REDACTED] è stato depositato il 13 marzo 2020 e il credito fatto valere dall'odierna ricorrente, per la somma capitale di euro 800,00 si riferisce alle mensilità di luglio e agosto 2020.

Vale dunque il consolidato principio secondo cui con l'opposizione al precetto che sia fondato su titolo esecutivo giudiziale l'opponente può dedurre solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (v., fra le tante, Cass., sez. III, ord. 2 agosto 2021, n. 22090; Cass., sez. VI-3, ord. 12 dicembre 2017, n. 29786).

Dunque, priva di rilievo ai fini della decisione è la c.d. imputazione al mantenimento della figlia delle attribuzioni patrimoniali di cui si è detto (la cessione di credito 30 aprile 2018, il bonifico 21 giugno 2019) che il ricorrente dice di aver fatto con lettera 13 agosto 2019 spedita il 21 ottobre 2019 con raccomandata a.r. ricevuta da [REDACTED] il 4 novembre 2019, e ciò non solo perché il ricorrente invoca una mera dichiarazione unilaterale successiva ai "pagamenti" evocati e non riconducibile alla previsione di cui all'art. 1193, comma 1, c.c. («*Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare*»), ma anche e soprattutto perché si tratta, ancora una volta, di fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo giudiziale così come anteriori erano la cessione del credito e il bonifico.

5. In conclusione il ricorso va respinto.

6. Nulla sulle spese, in assenza di costituzione dell'intimata.



7. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato, sempre che esso sia dovuto.

8. In caso di diffusione, pubblicazione o altra forma di utilizzazione della presente ordinanza, va omessa l'indicazione delle generalità e di tutti gli altri dati identificativi delle parti e dei minori ivi riportati, dei luoghi e degli uffici giudicanti menzionati.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma sia omessa l'indicazione delle generalità e di tutti gli altri dati identificativi delle parti e della minore ivi riportati, dei luoghi e degli uffici giudicanti menzionati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

